

CONFRONTO TRA LE DUE MISURE AGEVOLATIVE DI DETRAZIONE DEL 36% (50%) E DEL 55% PER INTERVENTI VOLTI A INTENSIFICARE IL RISPARMIO ENERGETICO NEI FABBRICATI

Sommario: 1. Nota introduttiva. - 2. Principali differenze tra la misura agevolativa con detrazione del 36% e quella con detrazione del 55% per interventi volti a intensificare il risparmio energetico.

1. NOTA INTRODUTTIVA

Può essere interessante confrontare le principali misure agevolative sopra riepilogate, perché per molti aspetti gli interventi agevolabili dell'una si intrecciano con quelli dell'altra, seppur con importanti differenze. Dunque, qualora non si riesca a usufruire di una delle due agevolazioni, per mancanza dei presupposti o perché gli interventi non rispondono esattamente agli standard qualitativi richiesti, si potrà comunque valutare la possibilità di usufruire dell'altra.

È importante ribadire che, nel caso in cui non intervengono modifiche al quadro normativo attuale, a decorrere dal 1° luglio 2012, la misura del 55% è venuta meno per essere riassorbita in quella agevolativa prevista *ex art. 16bis*, comma 1, lett. *h*).

2. PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LA MISURA AGEVOLATIVA CON DETRAZIONE DEL 36% E QUELLA CON DETRAZIONE DEL 55% PER INTERVENTI VOLTI A INTENSIFICARE IL RI- SPARMIO ENERGETICO

Per prima cosa, è importante precisare che **l'ambito di applicazione tra le due misure agevolative in oggetto non coincide**: infatti, quello dell'agevolazione del 55% è più ampio, potendosi

utilizzare tale opportunità anche per interventi su **fabbricati non a uso abitativo**, ossia strumentali, e potendone **usufruire anche soggetti IRES**, accanto ai soggetti IRPEF.

Riassumendo:

la detrazione del 36% è consentita:

- solo per interventi su **fabbricati ad uso abitativo**;
- solo per **soggetti IRPEF**.

La detrazione del 55% è consentita:

- anche per interventi su fabbricati **non ad uso abitativo**;
- per **soggetti IRES** ed IRPEF.

La detrazione del 55% prevede **limiti di spesa più elevati**, anche se, nel caso della misura consistente nella riqualificazione energetica globale sugli edifici, è bene ribadire che il limite di spesa è da intendersi riferito a interventi su interi edifici e non su singole unità immobiliari. In realtà, con l'innalzamento provvisorio ad € 96.000 del limite di spesa per ogni singola unità abitativa per gli interventi agevolati con il 36% (50%) per ogni singola unità abitativa, dagli originari € 48.000, quanto sopra non è più corretto. Per la detrazione del 55%, fino a quando essa troverà applicazione (al momento, 30 giugno 2013) i limiti di spesa sono i seguenti:

Tipologia di intervento	Spesa massima agevolabile (Euro)
Riqualificazione energetica globale su edifici esistenti	181.818,18
Interventi sull'involucro di edifici esistenti, su parti o unità immobiliari , riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati su strutture opache e su infissi	109.090,91
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università	109.090,91
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione	54.545,45

Altro aspetto da non sottovalutare, in questa confronto, era la **diversa possibilità di rateizzare la detrazione**: nel caso dell'agevolazione del 55%, il contribuente, per le spese sostenute nel 2008, a scelta poteva, infatti, rateizzare il beneficio in **tre quote** annue anziché in dieci, per le spese sostenute a decorrere dal 2009, invece, poteva optare per la rateizzazione in **cinque rate** annuali di pari importo. Dal 2011, anche per l'agevolazione del 55% la possibilità di rateizzo è prevista in 10 quote annuali di pari importo.

Nel caso della detrazione del 36%, invece, la possibilità di rateizzo è solo su base decennale, a meno che il contribuente non abbia più di 75 anni, nel qual caso può rateizzare su un quinquennio, o 85 anni, nel qual caso può rateizzare su un triennio.

Tabella riepilogativa delle principali differenze tra le due misure agevolative.

Caratteristiche	Agevolazione 36%	Agevolazione 55%	
Tipologia di fabbricati	Fabbricati esistenti solo a uso abitativo	Qualsiasi tipo di fabbricato esistente	
Soggetti beneficiari	Solo privati ed imprenditori individuali per fabbricati della «sfera privata»	<ul style="list-style-type: none"> — privati — esercenti arti e professioni e associazioni tra professionisti — enti pubblici e privati — soggetti che conseguono reddito d'impresa (società, di persone, capitali, impr. indi.) 	
Limiti di spesa	48.000 per unità immobiliare	Riqualificazione energetica globale su edifici esistenti	181.818,18
		Interventi sull'involucro di edifici esistenti	109.090,91
		Installazione di pannelli solari	109.090,91
		Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	54.545,45
Possibilità di rateizzo	10 anni	3 o 10 anni per spese sostenute nel 2008; 5 per spese sostenute nel 2009; 10 per spese sostenute nel 2011	

In linea di massima, si può, comunque, affermare che gli interventi agevolabili con la detrazione del 55% sono **assai più consistenti**, dal punto di vista tecnico ed economico, di quelli che possono godere della detrazione del 36%: infatti, con l'agevolazione del 55% il legislatore ha voluto agevolare interventi complessi che abbiano come obiettivo quello di migliorare il rendimento energetico complessivo degli edifici esistenti, entro certi standard. Questo vale in particolare per le prime due tipologie di intervento, ossia:

- la riqualificazione energetica globale su edifici esistenti che si ottiene quando il valore limite di **fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale** dell'edificio sia inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato C numero 1, Tabella 1, annessa al D.Lgs. 19-8-2005, n. 192.

Gli interventi sull'involucro **di edifici esistenti, su parti o unità immobiliari**, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati su strutture opache e su infissi, a condizione che siano rispettati determinati requisiti tecnici inerenti alla **trasmissione termica**.

Diverso è il caso della installazione di pannelli solari (anche se gli stessi devono avere determinate caratteristiche) e della sostituzione di impianti di climatizzazione (anche se anche in questo caso gli stessi devono essere solo di certe tipologie).

Con l'agevolazione del 36%, per contro, in genere sono agevolati interventi **di minor portata** e comunque con standard qualitativi o assenti o comunque inferiori: si pensi, ad esempio, alle opere di coibentazione delle tubazioni, sempre agevolabili, alla sostituzione di scaldabagni elettrici con scaldabagni a gas o alla predisposizione di sorgenti luminose a risparmio energetico.

Può essere utile esaminare la seguente tabella nella quale sono raffrontati analoghi interventi ma con caratteristiche diverse a seconda che si vogliono agevolare con la detrazione del 55% o del 36%.

36%	55%
Sostituzione di caldaie	
Con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90% (tutte quelle in commercio). Anche generatori di calore da biomasse con rendimento non inferiore al 70%	Solo con caldaie a condensazione (che hanno in genere un rendimento pari o superiore al 97%). Dal 1-1-2008 l'agevolazione si estende anche alla sostituzione con caldaie non a condensazione. Si agevolano anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore
Pannelli solari e fotovoltaici	
Per la climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria (pannelli fotovoltaici)	Per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università (pannelli solari)
Pannelli di coibentazione	
Contenimento del fabbisogno energetico di almeno il 10% con coefficienti predeterminati differenti per i sottotetti, le terrazze e i porticati, le pareti d'ambito	All'interno di una riqualificazione energetica di edifici esistenti con valori limite di fabbisogno inferiore al 20% di quelli in allegato C), commi 1, tabella 1 d.lgs. n. 192/2005 (limite massima di detrazione € 100.000) oppure con requisiti di trasmittanza predeterminati (tabella 3). Lim. massimo di detrazione € 60.000
Coibentazione di tubazioni	
Sempre	
Pompe di calore	
Per climatizzazione dell'ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria	
Crono termostati	
All'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70 per cento degli ambienti costituenti l'unità immobiliare	

(Segue)

36%	55%
Sostituzione di scaldabagni a gas	
Purché a gas sostituiscano quelli elettrici	
Lampadine a risparmio energetico	
Efficienza maggiore o uguale a 50 lumen Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare	

Copyright © Simone S.p.A.